SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 228

Ministero della salute

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Betiu Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11401)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bobilca Steliana Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11402)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bulhac Lavinia Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11403)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Budeanu Diaconu Ionela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11404)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aftene Lavina Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11405)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig. Bancila Mihnea Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11406)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Siciliano Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11407)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ardito Antonina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11408)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Twesten Karina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11409)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zgoda Wieslawa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11410)*

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasquez Vasquez Maribel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A11411)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Andreea Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11412)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobru Mihaela Andreia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11413)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Axinte Ramona Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11414)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Voicinco Daniela Sorelle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11415)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Davalos Azurin Gladys, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11416)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathews Nancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11417)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra El Ghali Sonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11418)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11419)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazar Andreea Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11420)*
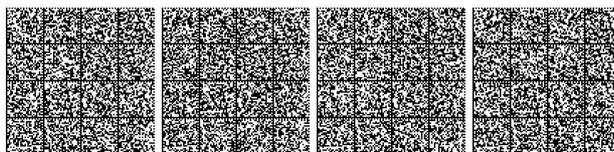
DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghindar Iuliana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11421)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iftime Fluerariu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11422)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Strimbu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11423)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Judele Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11424)*

DECRETO 13 settembre 2010.

Rettifica al decreto 13 maggio 2003 relativo al riconoscimento alla sig.ra Stancu Elena Bianca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11425)*

DECRETO 14 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig. Rojas Allende Juan Francisco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A11426)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° ottobre 2010, n. **163**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 maggio 2011 ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 AGOSTO 2010, N. 125

All'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, garantendo la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi da 16 a 18 del medesimo articolo 19-*ter*, tenuto conto della intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Tirrenia di navigazione Spa e della Siremar-Sicilia regionale marittima Spa:

a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa, in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, in amministrazione straordinaria, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla lettera *f)*, possono essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente;

b) il commissario straordinario contiene nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera *a)*;

c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera *b)*;

d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera *b)* limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale;

e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera *b)*, gli eventuali finanziamenti attivati dal commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile

1979, n. 95, e successive modificazioni, sono impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera *b)*;

f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-*ter*, comma 9, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti salvi e le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali di cui alla lettera *a)*, a seguito delle procedure di cui alla lettera *b)*;

g) all'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente:

"24-*bis*. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale".

5-*ter*. Per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire la continuità territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

1-*quater.* All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono inserite le seguenti: ", se superiori a 50.000 euro,".

1-*quinquies.* All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis.* Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

1-*sexies.* All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"»;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del *turn over* e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

2-*ter*. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183».

All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al presente comma».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. – *(Contributo al Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo)*. – *1.* Per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 125.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*ter*. – *(Interpretazione autentica)*. – *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a), e)* ed *e-bis)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 3-*quater*. – *(Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto)*. – *1.* All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al

comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto *n. 2323):*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI) il 6 agosto 2010.

Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) in sede referente il 6 settembre 2010, con parere delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità 1'8 settembre 2010.

Esaminato dalla 5ª Commissione il 14, 15, 21 e 22 settembre 2010.

Esaminato in aula il 15 settembre 2010 e approvato il 22 settembre 2010.

Camera dei deputati (atto *n. 3725):*

Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Trasporti) in sede referente il 23 settembre 2010, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite V e IX il 23 e 27 settembre 2010.

Esaminato in Aula il 28 settembre 2010 ed approvato il 30 settembre 2010.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Restano invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).* — 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il Governo è delegato ad adottare, il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera *a)*;

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi
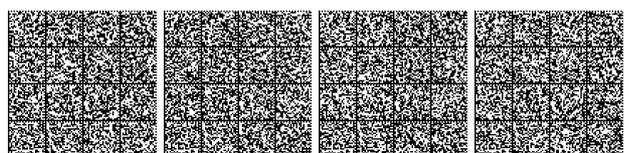
contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica";

b) all'art. 2, comma 2, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

"h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *e)*, in caso di mancato rispetto di tale termine";

c) all'art. 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali";

d) all'art. 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "l'esercizio della delega" sono inserite le seguenti: "o successivamente";

e) all'art. 4, comma 1, primo periodo, le parole: "trenta componenti e" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,".

7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera *h)*, della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.».

10G0188

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2010.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Esercizio finanziario 2009.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 482/99, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/99, con cadenza triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258, del 6 novembre 2007, concernente i criteri di ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482/99, relativo al triennio 2008-2010;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) che prevede una assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/99;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le Regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Viste le note delle Amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle Regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle Regioni ai sensi del comma 5;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/99, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale del giorno 12 maggio 2010;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2007, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, che ha espresso parere nella seduta dell' 8 luglio 2010;

Ritenuto di assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002, la somma di euro 465.434,00;

Visto il comma 6 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla base delle valutazioni svolte in sede di istruttoria dei progetti è risultato necessario rimodulare le ripartizioni dei fondi nell'ambito degli impegni di spesa assunti per euro 1.074.920,00 sul capitolo 5210 e per euro 1.191.996,00 sul capitolo 5211 della Tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 116750 del 4 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti il 29 dicembre 2009, registro n. 6, foglia n. 339, la somma relativa alla spesa riguardante i progetti presentati dalle Amministrazioni dello Stato di euro 5.500,00 gravante sul capitolo 5211 è stata assegnata, ai sensi della legge n. 482/92 - Minoranze linguistiche - sul capitolo 2115 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - in termini di competenza e di cassa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega di funzioni e dell'azione legislativa in materia di minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/99, relativi all'anno 2009, pari ad euro 2.272.416,00 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

2. All'importo da liquidare e trasferire alle Regioni, nonché all'Università degli Studi di Cagliari e Udine, come indicato nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui, per l'anno 2010, dei capitoli n. 5210 e n. 5211 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel modo seguente:

per euro 1.074.903,00 sul capitolo n. 5210 con riferimento alle suddette assegnazioni: Regione Calabria (Euro 50.000,00) - Regione Molise (Euro 99.325,00) - Regione Piemonte (Euro 164.372,00) - Regione Puglia (Euro 194.000,00) - Regione Sardegna (Euro 195.443,00) - Provincia autonoma di Trento (Euro 104.720,00) - Regione Valle d'Aosta (Euro 200.000,00) - Regione Veneto (Euro 20.543,00) - Università di Udine (Euro 20.000,00) - Università di Cagliari (Euro 26.500,00);

per euro 1.191.996,00 sul capitolo n. 5211 con riferimento alle suddette assegnazioni: Regione Calabria (Euro 30.240,00) - Regione Piemonte (Euro 34.253,00) - Regione Puglia (Euro 15.500,00) - Regione Sardegna (Euro 611.493,00) - Regione Veneto (Euro 35.076,00) - Regione Friuli Venezia Giulia (Euro 465.434,00).

Art. 2.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Art. 3.

1. Il finanziamento previsto dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo all'anno 2009, per le amministrazioni dello Stato è di Euro 5.500,00 così ripartito:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato del Governo nella Regione del Friuli-Venezia Giulia Euro 5.500,00.

2. Al finanziamento previsto dal comma 1, pari ad euro 5.500, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui, per l'anno 2010, del capitolo n. 2115 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2010

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
il Ministro per i rapporti
con le regioni per la coesione territoriale
FITTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 391

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDI
LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 – ESERCIZIO 2009

REGIONE CALABRIA	EURO
Provincia di Cosenza	25.240,00
Unione Arberia	16.000,00
Distretto Arberesh	39.000,00
REGIONE MOLISE	EURO
Regione Molise	99.325,00
REGIONE PIEMONTE	EURO
Provincia di Torino	27.800,00
Comunità montana Valli Chisone e Germanasca	95.000,00
Comunità Montana Val Pellice	10.000,00
Comunità montana Valli Gesso e Vermenagna	9.600,00
Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto	29.680,00
Comunità montana Valle Varaita	26.545,00
REGIONE PUGLIA	EURO
Provincia di Foggia	83.500,00
Unione comuni della Grecia salentina	100.000,00
Comune di San Marzano di San Giuseppe	26.000,00
REGIONE SARDEGNA	EURO
Comune di Burcei	36.080,00
Provincia di Cagliari	35.000,00
Comune di Capoterra	13.750,00
Comune di Elmas	34.880,00
Comune di Isili	31.454,00
Comune di Gercei	8.250,00
Comune di Pimentel	36.080,00
Comune di Sant'Andrea Frius	5.500,00
Comune di Villaspeciosa	20.240,00
Comune di Santadi	13.750,00
Comune di Sardara	150.150,00
Comune di Collinas	41.360,00
Provincia del Medio Campidano	16.200,00

Provincia di Nuoro	17.030,00
Provincia dell'Ogliastra	19.239,00
Unione dei comuni del Barigadu – Sede di Busachi	53.604,00
Comune di Sedilo	26.788,00
Comune di Masullas	26.880,00
Provincia di Oristano	61.797,00
Comune di Santa Giusta	23.040,00
Comune di Scano Montiferro	27.918,00
Unione dei comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine	20.398,00
Comune di Alghero	25.578,00
Comune di Borutta	61.970,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	EURO
Comprensorio Ladino di Fassa	68.200,00
Comune di Frassilongo	36.520,00
REGIONE VALLE D'AOSTA	EURO
Regione Valle D'Aosta	200.000,00
REGIONE VENETO	EURO
Comune di Fregona	8.550,00
Comune di Selva di Progno	4.000,00
Comunità Montana "Spettabile reggenza dei sette comuni"	20.569,00
Comune di Sappada Plodn	15.000,00
Provincia di Belluno	7.500,00
UNIVERSITA'	EURO
Università Cagliari	26.500,00
Università di Udine	20.000,00
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	EURO
Regione Friuli Venezia Giulia	465.434,00

RIEPILOGO GENERALE	
REGIONE O ENTE	EURO
CALABRIA	80.240,00
MOLISE	99.325,00
PIEMONTE	198.625,00
PUGLIA	209.500,00
SARDEGNA	806.936,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	104.720,00
VALLE D'AOSTA	200.000,00
VENETO	55.619,00
UNIVERSITA' DI CAGLIARI	26.500,00
UNIVERSITA' DI UDINE	20.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	465.434,00
TOTALE	2.266.899,00
RESIDUI capitolo 5210	17,00
TOTALE AMMINISTRAZIONI STATALI	5.500,00
TOTALE CAPITOLI	2.272.416,00

10A11700

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 agosto 2010 e scadenza 31 agosto 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.631 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 agosto 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 31 agosto 2010 scadenza 31 agosto 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ», con decorrenza 31 agosto 2010 scadenza 31 agosto 2012, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 agosto 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 agosto 2010.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 23 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 agosto 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 agosto 2010, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 2010.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso

e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 23 agosto 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A11817

DECRETO 24 settembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º settembre 2010 e scadenza 1º marzo 2021, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.631 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, di cui al decreto del 25 agosto 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 agosto 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A11818

DECRETO 27 settembre 2010.

Introduzione e disciplina del concorso straordinario denominato «Vinci per la vita - Win for Life Gold». (Decreto n. 2010/32402).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare

l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 che all'articolo 12, comma 1, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21732/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;

Visto l'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto l'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27dicembre 2006, n.296, all'articolo 1, comma 90;

Visto che il gioco Vinci per la Vita – Win for Life è stato introdotto dal disposto dell'articolo 12 del decreto legge 28 Aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009", convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, istitutivo del gioco "Vinci per la Vita – Win for Life" ed, in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo che recita: "Concorsi straordinari sono indetti con provvedimenti di AAMS, anche in deroga al calendario, ma sempre nel rispetto dell'intervallo temporale sopraccitato";

Visti i decreti direttoriali prott. n. 2010/18233/giochi/Ena del 1° giugno 2010 e n. 2010/18234/Giochi/Ena del 1° giugno 2010;

Visto che, con l'adozione del concorso straordinario "Vinci per la Vita – Win for Life Gold", si garantisce anche il costante adeguamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei giocatori, come richiesto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, lett. *c)*;

Vista la proposta del concessionario;

Considerato l'andamento del gioco Vinci per la Vita – Win for Life che, dopo l'iniziale successo della raccolta nella fase di lancio, si è prima posizionato sui livelli attesi, pari a circa 10 milioni di euro alla settimana, per poi subire un'ulteriore flessione di circa il 10%;

Atteso che la raccolta del gioco di cui trattasi non può subire ulteriori flessioni, venendosi così a pregiudicare le previsioni per la raccolta dell'Abruzzo;

Ritenuto, per quanto innanzi, di dover rafforzare le possibilità di raccolta per l'Abruzzo, anche a seguito di apposite indagine demoscopiche, si è venuti nella determinazione di introdurre il concorso straordinario denominato "Vinci per la Vita – Win for Life Gold", variando, nella circostanza, l'offerta con la previsione di una rendita più ricca, diecimila euro al mese, e per una durata più lunga, trenta anni;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto introduce e disciplina il concorso straordinario denominato "Vinci per la vita - Win for Life Gold", del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Vinci per la Vita – Win for Life", la cui introduzione è stata disposta ai sensi ed agli effetti del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/giochi/Ena del 16 settembre 2009".

Art. 2.

Modalità di gioco

1. Il concorso straordinario denominato "Vinci per la vita - Win for Life Gold" verrà effettuato in modo autonomo, con cadenza almeno giornaliera. Inizialmente, verrà tenuto un concorso al giorno e per le combinazioni vincenti si farà riferimento all'estrazione del concorso "Vinci per la vita - Win for Life" delle ore 20.00.

2. Il concorso straordinario sarà distinto con un numero progressivo autonomo dalla sequenza numerica che individua i concorsi ordinari del gioco "Vinci per la Vita – Win for Life".

3. Il sistema estrazionale, le relative procedure, e la determinazione della combinazione vincente, sono gli stessi del concorso "Vinci per la vita - Win for Life".

4. Le giocate relative al concorso straordinario "Vinci per la vita - Win for Life Gold" possono essere effettuate presso i punti di vendita abilitati a raccogliere le giocate relative al gioco "Vinci per la vita - Win for Life", utilizzando le apposite schede previste per il concorso straordinario.
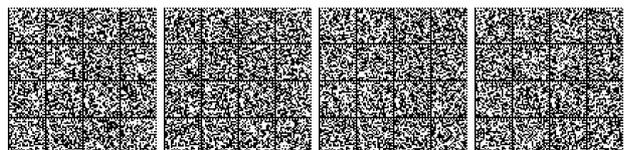
Art. 3.

Costo di partecipazione al concorso straordinario e montepremi

1. La giocata minima equivale ad una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco corrisponde a:

a) euro 2,50 per concorrere all'aggiudicazione per le categorie di premi previste dall'articolo 3, commi 6 lettera *a)*, 7 lettera *a)*, 8 lettera *a)*, 9 lettera *a)* e 10 lettera *a)* del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/giochi/Ena del 16 settembre 2009;

b) euro 5,00 per concorrere all'aggiudicazione di entrambe le categorie, indicate sub. lettera *a)* e *b)*, dei premi di cui all'articolo 3, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/giochi/Ena del 16 settembre 2009;

2. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva del concorso straordinario denominato "Vinci per la Vita – Win for Life Gold".

3. Il montepremi viene ripartito nelle seguenti proporzioni:

• al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 9,99% del montepremi;

• al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 5,00% del montepremi;

• al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 10,12% del montepremi;

• al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 23,98% del montepremi;

• al montepremi dedicato alle vincite di categoria quinta va il 50,91% del montepremi.

4. I premi di categoria prima e di categoria quinta si cumulano tra loro determinando un premio unico, come previsto dall'articolo n. 3, comma 11, del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/giochi/Ena del 16 settembre 2009.

Art. 4.

Vincite

1. Il premio di categoria quinta del concorso straordinario "Vinci per la Vita – Win for Life Gold" è costituito dalla corresponsione al vincitore di 10.000,00 (diecimila/00) euro al mese, per 360 mensilità consecutive, unitamente al premio di prima categoria. Il premio di prima categoria verrà interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 360 mensilità. Nell'ipotesi in cui si verifichino più combinazioni di gioco risultanti vincenti nel medesimo concorso di riferimento, l'importo mensile si suddivide in parti uguali tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti del premio di categoria quinta.

2. Per le restanti categorie di premi vige la disciplina prevista dall'articolo 5 commi 1, 2 e 3 del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/giochi/Ena del 16 settembre 2009.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente decreto, valgono le disposizioni del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/giochi/Ena del 16 settembre 2009, ove applicabili.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla data del primo concorso che verrà fissato con apposito decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 27 settembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 103

10A12014

DECRETO 1° ottobre 2010.

Avvio del concorso straordinario denominato «Vinci per la vita - Win for Life Gold». (Decreto n. 2010/33966).

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 che all'articolo 12, comma 1, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21732/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;

Visto l'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto l'Atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 1, comma 90;

Visto che il gioco Vinci per la Vita – Win for Life è stato introdotto giusta il disposto dell'articolo 12 del Decreto Legge 28 Aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009", convertito, con modificazioni dalla Legge 24 Giugno 2009, n. 77;

Visti i decreti direttoriali prott. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009 e n. 2009/36621/Giochi/Ena del 25 settembre 2009, riferiti rispettivamente il primo alla regolamentazione ed il secondo all'avvio del menzionato gioco "Vinci per la Vita – Win for Life" nonché i successivi decreti direttoriali i decreti direttoriali prott. n. 2010/18233/giochi/Ena del 1° giugno 2010 e n. 2010/18234/Giochi/Ena del 1° giugno 2010;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010 con cui, a termini dell'articolo 3, comma 2, del ripetuto decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009 è stato introdotto e disciplinato il concorso straordinario denominato "Vinci per la Vita – Win for Life Gold";

Visto, in particolare, il dispositivo del menzionato decreto prot. n. 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010 che demanda ad apposito provvedimento direttoriale la fissazione del primo concorso straordinario del gioco "Vinci per la Vita – Win for Life Gold";

Ritenuto che, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dal sopracitato decreto direttoriale prot. n. 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010 deve, quindi, procedersi a stabilire la data del primo concorso straordinario del gioco "Vinci per la Vita – Win for Life Gold";

Dispone:

Art. 1.

Il primo concorso straordinario denominato "Vinci per la vita - Win for Life Gold" avrà luogo il giorno 6 ottobre 2010 e per le combinazioni vincenti farà riferimento all'estrazione del concorso "Vinci per la vita - Win for Life" delle ore 20.00.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

10A12015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 17 dicembre 2007, 11 febbraio 2009, 10 marzo 2010 e 25 maggio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Facilita – Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», in Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 17 dicembre 207, 11 febbraio 2009, 10 marzo 2010 e 24 maggio 2010 con i quali la società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, Codice fiscale n. e P.IVA 03685090403, è stata iscritta al n. 21 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le note 26 maggio 2010 prot. m. dg DAG 8 giugno 2010 n. 80583.E e 16 giugno 2010 prot. m. dg DAG
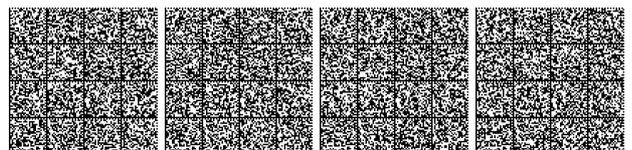
25 giugno 2010 n. 90463.E, con le quali il dott. Paolo Laurenzi, nato a Napoli il 27 aprile 1962, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'inserimento di 6 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva) ed ha comunicato che con delibera 17 ottobre 2010 è stata stabilita la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione: presidente, dott. Laurenzi Paolo, nato a Napoli il 27 aprile 1962, vicepresidente dott. Buratti Ilde, nata a Cesena il 15 dicembre 1947, consiglieri dott. Drei Alessandro, nato a Faenza il 13 novembre 1974, dott. Parisi Salvatore, nato a Ottaviano il 28 gennaio 1969, dott. Basaglia Alberto, nato a Verona il 6 ottobre 1964 e dott. Belli Claudio, nato a Colleferro il 26 marzo 1964 e l'inserimento di sei ulteriori soci: avv. Campanati Elena, nata a Treviso il 14 luglio 1959, avv. Novelli Gian Paolo, nato a Faenza il 28 giugno 1969, avv. Orlandi Francesco, nato a Cerignola il 7 maggio 1971, avv. Roli Francesco, nato a Castelfranco Emilia il 26 maggio 1948, avv. Savastano Luca, nato a Civitavecchia il 16 settembre 1967 e avv. Savio Daniela, nata a Treviso il 21 giugno 1957;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

in via non esclusiva:

avv. Campanati Elena, nata a Treviso il 14 luglio 1959;

avv. Novelli Gian Paolo, nato a Faenza il 28 giugno 1969;

avv. Orlandi Francesco, nato a Cerignola il 7 maggio 1971;

avv. Roli Francesco, nato a Castelfranco Emilia il 26 maggio 1948;

avv. Savastano Luca, nato a Civitavecchia il 16 settembre 1967;

avv. Savio Daniela, nata a Treviso il 21 giugno 1957;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 17 dicembre 2007, 11 febbraio 2009, 10 marzo 2010 e 24 maggio 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, codice fiscale e P.IVA n. 03685090403, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori, alla composizione del consiglio di amministrazione e all'elenco dei soci.

Dal 17 ottobre 2010 la composizione del nuovo consiglio di amministrazione deve intendersi: presidente, dott. Laurenzi Paolo, nato a Napoli il 27 aprile 1962, vicepresidente dott. Buratti Ilde, nata a Cesena il 15 dicembre 1947 e consiglieri dott. Drei Alessandro, nato a Faenza il 13 novembre 1974, dott. Parisi Salvatore, nato a Ottaviano il 28 gennaio 1969, dott. Basaglia Alberto, nato a Verona il 6 ottobre 1964 e dott. Belli Claudio, nato a Colleferro il 26 marzo 1964 .

Dalla data della comunicazione 16 giugno 2010 l'elenco dei soci deve intendersi aumentato di sei ulteriori unità: avv. Campanati Elena, nata a Treviso il 14 luglio 1959, avv. Novelli Gian Paolo, nato a Faenza il 28 giugno 1969, avv. Orlandi Francesco, nato a Cerignola il 7 maggio 1971, avv. Roli Francesco, nato a Castelfranco Emilia il 26 maggio 1948, avv. Savastano Luca, nato a Civitavecchia il 16 settembre 1967 e avv. Savio Daniela, nata a Treviso il 21 giugno 1957.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di sei ulteriori unità: (in via non esclusiva) avv. Campanati Elena, nata a Treviso il 14 luglio 1959, avv. Novelli Gian Paolo, nato a Faenza il 28 giugno 1969, avv. Orlandi Francesco, nato a Cerignola il 7 maggio 1971, avv. Roli Francesco, nato a Castelfranco Emilia il 26 maggio 1948, avv. Savastano Luca, nato a Civitavecchia il 16 settembre 1967, avv. Savio Daniela, nata a Treviso il 21 giugno 1957.

Resta ferma l'iscrizione al n. 21 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11468
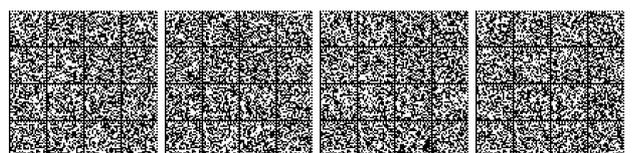
PROVVEDIMENTO 7 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009 e 14 giugno 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A.», in Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009 e 14 giugno 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art . 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di conciliazione codice civile I.A.A. Udine»;

Vista l'istanza in data 27 maggio 2010 prot. m. dg DAG 8 giugno 2010, n. 80591.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (Udine) il 28 agosto1955, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Udine ha chiesto l'inserimento di ulteriori ventitre conciliatori (17 in via esclusiva e 6 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva:

dott. Ardito Vera, nata a Udine il 2 gennaio 1964;

dott. Ceccotti Sergio, nato a Roma il 25 settembre 1964;

dott. Cojutti Maria Cristina, nata a Udine il 6 novembre 1960;

dott. Corciulo Roberto, nato a Udine il 30 novembre 1963;

avv. Cosattini Giovanna, nata a Udine il 5 novembre 1962;

dott. Degrassi Gessi, nato a Palmanova il 30 luglio 1968;

dott. Gorini Marzia, nata a Gorizia il 26 maggio 1955;

dott. Graffi Brunoro Giuseppe, nato a Sudbury (Canada) il 25 luglio 1962;

dott. Lestuzzi Maria Cecilia, nata a Roma il 28 gennaio 1977;

dott. Mazza Sabrina, nata ad Udine il 6 maggio 1963;

dott. Membrino Maria Giovanna, nata a Bressanone il 9 marzo 1980;

dott. Morandi Eliana, nata a Palmanova (Udine) il 16 gennaio 1961;

dott. Omenetto Dino Gianfranco, nato a Venezuela il 25 novembre 1958;

avv. Sartori Raffaella, nata a Udine il 17 luglio 1974;

dott. Sacarpi Amedeo, nato a Treviso il 30 giugno 1955;

dott. Vitulli Anna, nata a Trieste il 28 agosto 1968;

dott. Zironi Danilo, nato a Bologna il 29 giugno 1947;

con rapporto di lavoro in via non esclusiva:

dott. Conte Elisabetta Elvira, nata a Milano il 3 dicembre 1965;

dott. Di Leo Andrea Pio, nato a Conegliano il 30 maggio 1981;

avv. Gnesutta Paolo, nato a Udine il 26 giugno 1979;

dott. Marinelli Augusto, nato a Roma il 28 aprile 1941;

dott. Marseu Paolo, nato a Udine il 7 maggio 1956;

dott. Spadini Augusto, nato a Quingentole (Mantova) il 23 novembre 1960;

Dispone:

La modifica dei PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009 e 14 giugno 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma

dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di conciliazione codice civile I.A.A. Udine», limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di ventitre ulteriori unità: (n. 17 con rapporto di lavoro in via esclusiva) dott. Ardito Vera, nata a Udine il 2 gennaio 1964, dott. Ceccotti Sergio, nato a Roma il 25 settembre, dott. Cojutti Maria Cristina, nata a Udine il 6 novembre 1960, dott. Corciulo Roberto, nato a Udine il 30 novembre 1963, avv. Cosattini Giovanna, nata a Udine il 5 novembre 1962, dott. Degrassi Gessi, nato a Palmanova il 30 luglio 1968, dott. Gorini Marzia, nata a Gorizia il 26 maggio 1955, dott. Graffi Brunoro Giuseppe, nato a Sudbury (Canada) il 25 luglio 1962, dott. Lestuzzi Maria Cecilia, nata a Roma il 28 gennaio 1977, dott. Mazza Sabrina, nata ad Udine il 6 maggio 1963, dott. Membrino Maria Giovanna, nata a Bressanone il 9 marzo 1980, dott. Morandi Eliana, nata a Palmanova (Udine) il 16 gennaio 1961, dott. Omenetto Dino Gianfranco, nato a Venezuela il 25 novembre 1958, avv. Sartori Raffaella, nata a Udine il 17 luglio 1974,

dott. SACARPI Amedeo, nato a Treviso il 30 giugno 1955, dott. Vitulli Anna, nata a Trieste il 28 agosto 1968 e dott. Zironi Danilo, nato a Bologna il 29 giugno 1947 (n. 6 con rapporto di lavoro in via non esclusiva) dott. Conte Elisabetta Elvira, nata a Milano il 3 dicembre 1965, dott. Di Leo Andrea Pio, nato a Conegliano il 30 maggio 1981, avv. Gnesutta Paolo, nato a Udine il 26 giugno 1979, dott. Marinelli Augusto, nato a Roma il 28 aprile 1941, dott. Marseu Paolo, nato a Udine il 7 maggio 1956 e dott. Spadini Augusto, nato a Quingentole (Mantova) il 23 novembre 1960.

Resta ferma l'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11469

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
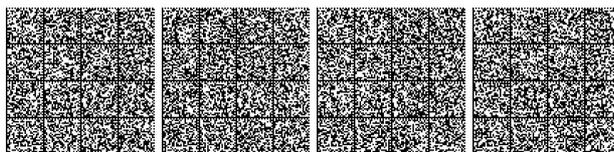
Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della Legge 7 luglio 2009 n.88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Asti e del Monferrato, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte";

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte";

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Piemonte" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale – n.174 del 28 luglio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Piemonte" in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", approvato con DM 22 novembre 1994 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'articolo 12 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, del DM 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'articolo 12 del Decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

All'allegato 1 dell'annesso disciplinare di produzione sono riportate le condizioni di utilizzo, per i vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", della qualificazione specifica "vigneti di montagna".

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Piemonte" é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine

Art. 6.

All'allegato "A" sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte". Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO
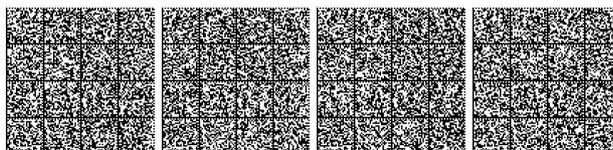
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “PIEMONTE”.

ART. 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Piemonte" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni

Vini bianchi :

“Piemonte” bianco
“Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Moscato;
“Piemonte” Sauvignon

“Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca bianca
(Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni)

Vini spumanti:
"Piemonte";
"Piemonte" Pinot bianco;
"Piemonte" Pinot grigio;
"Piemonte" Pinot nero;
"Piemonte" Pinot;
"Piemonte" Pinot-Chardonnay;
"Piemonte" Chardonnay Pinot;
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Brachetto.

Vini frizzanti:
“Piemonte” rosso
“Piemonte” bianco
“Piemonte” rosato
“Piemonte” Dolcetto
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Barbera;
"Piemonte" Bonarda.

Vini rossi:
“Piemonte” rosso
“Piemonte” Albarossa
“Piemonte" Barbera;
“Piemonte” Dolcetto;
“Piemonte Freisa” ;
"Piemonte" Grignolino;
"Piemonte" Brachetto;
"Piemonte" Bonarda.
“Piemonte” Cabernet Sauvignon;
“Piemonte” Merlot
“Piemonte” Pinot nero
“Piemonte” Syrah
“Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca nera
(Barbera , Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero nelle loro combinazioni)

Vini rosati:
“Piemonte” rosato

Vini passiti:
"Piemonte" Moscato passito.
“Piemonte” Brachetto passito

ART. 2
(Base ampelografica)

1.La denominazione d'origine controllata "Piemonte" bianco e' riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay dal 30%al 50%; Cortese e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente dal 20 al 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini per un massimo del 15% i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione del vitigno Moscato bianco.

2 La denominazione d'origine controllata Piemonte rosso è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera dal 30%al 50; Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa da soli o congiuntamente dal 20 al 70% ;
Possono concorrere alla produzione di detti vini per un massimo del 15% i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.

3. La denominazione d'origine controllata Piemonte rosato è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi
in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera dal 30%al 50; Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa da soli o congiuntamente dal 20 al 70% ;
Possono concorrere alla produzione di detti vini per un massimo del 15% i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.

4. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Albarossa;
Barbera;
Bonarda;
Dolcetto;
Freisa ;
Grignolino;
Brachetto;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Syrah;
Cortese;
Chardonnay;
Sauvignon

e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato e "Piemonte" Moscato passito è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il 100%.

5. La denominazione di origine controllata “Piemonte” con la specificazione di due vitigni è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o di vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito indicate:
- a bacca bianca
  Cortese;
  Chardonnay;
  Sauvignon
- bacca nera :
  Barbera;
  Dolcetto;
  Freisa;
  Bonarda;
  Cabernet Sauvignon;
  Merlot;
  Syrah;
  Pinot nero

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto, deve seguire il nome della varietà prevalente.

6. Nell’ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" senza alcuna menzione aggiuntiva e' riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero.

7. Nell’ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da una delle specificazioni di vitigno:
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
e' riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%; possono concorrere per la restante parte i vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.

8. Sono iscritti allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" di cui all’articolo 1, i vigneti iscritti allo schedario per le D.O.C. e le D.O.C.G. le cui zone di produzione sono interamente comprese nell’area delimitata all’articolo 3, purché abbiano le caratteristiche rispondenti a quelle definite nel presente disciplinare e, in particolare, la composizione ampelografica compatibile.

È’ facoltà del conduttore degli stessi vigneti di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.
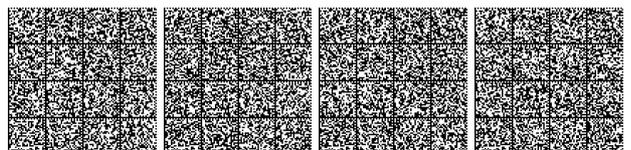
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" rosso, "Piemonte" rosso frizzante, "Piemonte" bianco, "Piemonte" bianco frizzante, "Piemonte" rosato, "Piemonte" rosato frizzante,"Piemonte" Cabernet Sauvignon, "Piemonte" Merlot, "Piemonte" Pinot nero, "Piemonte" Syrah, "Piemonte" Sauvignon, "Piemonte" Chardonnay, "Piemonte" Chardonnay frizzante, "Piemonte" spumante; "Piemonte" Pinot bianco spumante; "Piemonte" Pinot grigio spumante; "Piemonte" Pinot nero spumante; "Piemonte" Pinot spumante; "Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante; "Piemonte" Chardonnay Pinot spumante; dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alessandria, Acqui Terme, Albera Ligure, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi Grognardo, Grondona, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Oviglio, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Sebastiano Curone, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Villanova d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bagnolo, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castellar, Castino, Cerretto Langhe, Ceva, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marsaglia, Martignana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Pagno, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Pruneto, Roascio, Revello, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Salmour, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saluzzo, Saliceto, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo.

provincia di Torino:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Cafasse, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Inverso Pinasca, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Marentino, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Montalto Dora, Montaldo Torinese, Montalenghe, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Piossasco, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piverone, Pomaretto, Pont Canavese, Porte, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Roletto, Romano Canavese, Rorà, Rubiana, Salassa, Salerano, Samone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno,
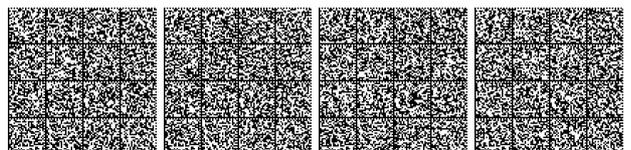
Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torino, Torre Canavese, Torre Pellice, Valperga, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villarfocchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Vische, Vistrorio.

provincia di Novara:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavagno d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Landonia, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Pettenasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno;

provincia di Biella
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Dorzano, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna, Roppolo, Salussola, Sostegno, Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone;

provincia di Verbano-Cusio-Ossola:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Beura-Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna;

provincia di Vercelli:
Alice Castello, Borgo d'Ale, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia;

2. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata Piemonte" Cortese; Piemonte" Cortese frizzante; "Piemonte" Albarossa; "Piemonte" Barbera; "Piemonte" Barbera frizzante; "Piemonte" Dolcetto; "Piemonte" Dolcetto frizzante; "Piemonte" Grignolino; "Piemonte" Bonarda, "Piemonte" Bonaria frizzante, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Ero, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, , Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

3 Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte Freisa" dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Ero, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone,

Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, , Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

Provincia di Torino:
l'intero territorio dei comuni di: Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Cinzano, Chieri, Marentino, Mombello torinese, Montaldo torinese, Moriondo torinese, Pavarolo, Pecetto torinese, Pino torinese, Riva presso Chieri, Sciolze.

4. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato, "Piemonte" Moscato passito, "Piemonte" Brachetto, "Piemonte" Brachetto spumante" dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:

"Piemonte" Moscato, "Piemonte" Moscato passito

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

"Piemonte" Brachetto, "Piemonte" Brachetto spumante, Piemonte Brachetto passito:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.
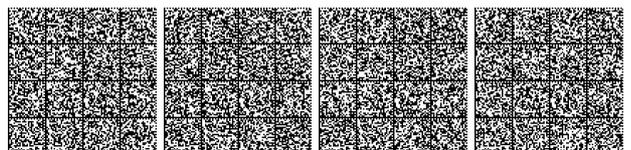
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare o pedemontana con terreni sabbiosi in presenza di scheletro o pianeggiante con terreni di origine morenica. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 100 s.l.m;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

Densità di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura:
a) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo:
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: la controspalliera con potatura Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;

b) per le province di Biella, Novara, Torino , Vercelli e Verbano Cusio Ossola:
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500. A tale limite minimo è ammessa la deroga per i vigneti con forma d'allevamento a pergola;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

e' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
" Piemonte" bianco	14	9,5
"Piemonte" bianco frizzante	14	9,5
"Piemonte" rosso	13	10
"Piemonte" rosso frizzante	13	10
"Piemonte" rosato	13	10
"Piemonte" rosato frizzante	13	10
"Piemonte" spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot bianco spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot grigio spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot nero spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot spumante	11	9,5
"Piemonte" Pinot Chardonnay spumante	11	9,5
"Piemonte"Chardonnay-Pinot spumante	11	9,5
"Piemonte" Albarossa	9	12
"Piemonte" Barbera	12	10,5
"Piemonte" Barbera frizzante	12	10,5
"Piemonte" Dolcetto	11	10
"Piemonte" Dolcetto frizzante	11	10
"Piemonte" Freisa	9,5	10,5
"Piemonte" Grignolino	9,5	10,5
"Piemonte" Bonarda	11	10,0
"Piemonte" Bonarda frizzante	11	10,0
"Piemonte" Cabernet Sauvignon	11	10,5

"Piemonte" Merlot	11	10,5
"Piemonte" Pinot nero	11	10,5
"Piemonte" Syrah	11	10,5
"Piemonte" Cortese	13	9,5
"Piemonte" Cortese frizzante	13	9,5
"Piemonte" Cortese spumante	13	9,5
"Piemonte" Chardonnay	11	9,5
"Piemonte" Chardonnay frizzante	11	9,5
"Piemonte" Chardonnay spumante	11	9,5
"Piemonte" Sauvignon	11	10,0
"Piemonte" Brachetto	9	10,0
"Piemonte" Brachetto spumante	9	10,0
"Piemonte" Brachetto passito	6	12,50
"Piemonte" Moscato	11,5	10,0
"Piemonte" Moscato passito	6	12,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4 In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della da ta d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima di cui al presente articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i limiti massimi di uva per ettaro rivendicabili inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato; In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario Vitivinicolo di nuovi impianti che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max. di vino L/Ha
"Piemonte" bianco	70%	9.800
"Piemonte" bianco frizzante	70%	9.800
"Piemonte" rosso	70%	9.100
"Piemonte" rosso frizzante	70%	9.100
"Piemonte" rosato	70%	9.100
"Piemonte" rosato frizzante	70%	9.100
"Piemonte" spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot bianco spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot grigio spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot nero spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot spumante	70%	7.700

“Piemonte” Pinot-Chardonnay spumante	70%	7.700
“Piemonte”Chardonnay-Pinot spumante	70%	7.700
“Piemonte” Albarossa	70%	6.300
“Piemonte” Barbera	70%	8.400
“Piemonte” Barbera frizzante	70%	8.400
“Piemonte” Dolcetto	70%	7.700
“Piemonte” Dolcetto frizzante	70%	7.700
“Piemonte” Freisa	70%	6.650
“Piemonte” Grignolino	70%	6.650
“Piemonte” Bonarda	70%	7.700
“Piemonte” Bonarda frizzante	70%	7.700
“Piemonte” Cabernet Sauvignon	70%	7.700
“Piemonte” Merlot	70%	7.700
“Piemonte” Pinot nero	70%	7.700
“Piemonte” Syrah	70%	7.700
“Piemonte” Cortese	70%	9.100
“Piemonte” Cortese frizzante	70%	9.100
“Piemonte” Cortese spumante	70%	9.100
“Piemonte” Chardonnay	70%	7.700
“Piemonte” Chardonnay frizzante	70%	7.700
“Piemonte” Chardonnay spumante	70%	7.700
“Piemonte” Sauvignon	70%	7.700
“Piemonte” Brachetto	70%	6.300
“Piemonte” Brachetto spumante	70%	6.300
“Piemonte” Brachetto passito	50%	3.000
“Piemonte” Moscato	75%	8.625
“Piemonte” Moscato passito	50%	3.000

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non otre il 75% per tutti i vini, tranne il passito che non puo' superare il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti, di cui al presente disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:

vini	durata mesi	decorrenza
Piemonte Moscato passito	12	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve
Piemonte Brachetto passito	12	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve
Piemonte Albarossa	12	dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
Piemonte Freisa	4	dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve

5. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Piemonte" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilita' di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

6. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" i vini la cui zona di produzione ricade interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

7.La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Piemonte gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1.I vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Piemonte bianco
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.

Piemonte bianco frizzante
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
spuma: vivace, evanescente
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l

Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca bianca
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l
Piemonte rosso
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l

Piemonte rosso frizzante
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
spuma: vivace, evanescente
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l

Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca nera
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l

Piemonte rosato
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 gr/l

Piemonte rosato frizzante
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
spuma: vivace, evanescente
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 gr/l

"Piemonte" spumante; "Piemonte" Pinot bianco spumante; "Piemonte" Pinot grigio spumante; "Piemonte" Pinot nero spumante; "Piemonte" Pinot spumante; "Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante; "Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
spuma: fine, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Albarossa
colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
acidita' totale massima: 7,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Piemonte" Barbera:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

"Piemonte" Barbera frizzante:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Piemonte Dolcetto
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20gr/l

"Piemonte" Dolcetto frizzante
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
spuma: vivace, evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20gr/l

"Piemonte" Freisa
colore: rosso rubino con tendenza a leggero granato quando invecchia ;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, con l'invecchiamento più armonico e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 23gr/l

"Piemonte" Grignolino:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: asciutto o abboccato, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Piemonte" Bonarda:
colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11 % vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Piemonte" Bonarda frizzante:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, o abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l .

“Piemonte” Cabernet Sauvignon
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, tenue, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l .

“Piemonte” Merlot
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, tenue, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l .

“Piemonte” Pinot nero
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati ;
odore: caratteristico, ampio, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l .

“Piemonte” Syrah
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, delicato, lievemente speziato;
sapore: asciutto, o abboccato, di buon corpo, armonico, lievemente tannico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l .

"Piemonte" Cortese:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, piacevole, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Cortese frizzante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, piacevole;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Cortese spumante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, piacevole, da pas dosè a demi-sec;
spuma: fine, persistente;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Chardonnay:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Chardonnay frizzante:
colore:giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, vellutato, morbido, armonico;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Chardonnay spumante:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, armonico, da pas dosè a demi-sec;
spuma: fine, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Sauvignon
colore: giallo paglierino ;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, fresco, piacevole;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Brachetto:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
di cui svolto almeno 6%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte" Brachetto
all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

"Piemonte" Brachetto spumante:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
spuma: fine, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol., di cui svolto almeno 6%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Piemonte" Brachetto passito:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 16,0% vol., di cui almeno 9% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr/litro;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Piemonte" Moscato:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dall'aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol., di cui almeno 5,5% svolti e non oltre 7%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

"Piemonte" Moscato passito:
colore: giallo oro, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: profumo intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,5% vol., di cui almeno 11% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr/litro;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini puo' evidenziare lieve sentore di legno.

3. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Piemonte", con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonche' l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo.

3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

4. Per i vini di cui all'art. 1 la designazione "Piemonte" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata" dovra' precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa ai vitigni o al colore o alla qualificazione specifica ‘vigneti di montagna’; tali specificazioni dovranno essere altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Piemonte”, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

4bis. I vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica “vigneti di montagna” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti posti nei comuni riportati all’allegato 1 alla lettera a), ed aventi le caratteristiche orografiche indicate nello stesso allegato 1 lettera b) .

5. Nella etichettatura dei vini “Piemonte” rosso, “Piemonte” rosato, “Piemonte” bianco, “Piemonte” rosso frizzante, “Piemonte” rosato frizzante, “Piemonte” bianco frizzante, “Piemonte” con qualificazione specifica ‘vigneti di montagna, è consentita la descrizione della base ampelografica, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia.

6. In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, e' ammesso il sinonimo Pinot.

7. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" con le specificazioni "Pinot - Chardonnay" e "Chardonnay - Pinot" puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive varieta' iscritti agli schedari viticoli del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo.

8. I vini rossi, ad esclusione degli aromatici, atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Piemonte" di cui all'art.1, possono utilizzare in etichetta la dicitura “Novello”, secondo la vigente normativa per i vini Novelli.

9. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1 , con l’esclusione delle tipologie spumanti e frizzanti è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

10. Il vino a D.O.C. "Piemonte" Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo non a fungo.

Art. 8.
Confezionamento

1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi, limitatamente alle tipologie “Piemonte” rosso, “Piemonte” rosato, “Piemonte” bianco, “Piemonte” con qualificazione specifica ‘vigneti di montagna, "Piemonte" Chardonnay, "Piemonte" Cortese, “Piemonte” Sauvignon, "Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda, "Piemonte" Grignolino, “Piemonte” Dolcetto, “Piemonte” Freisa, “Piemonte” Cabernet Sauvignon, “Piemonte” Merlot, “Piemonte” Pinot nero, “Piemonte” Syrah, i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri. Qualora tali contenitori siano compatibili con le tipologie spumante e frizzante, saranno utlizzabili anche per tali tipologie.

2. Per il vino Piemonte Albarossa le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 Cl, con specifica esclusione della capacità pari a 200 Cl e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacità consentita dalla norma.

3. Per tutti i vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente
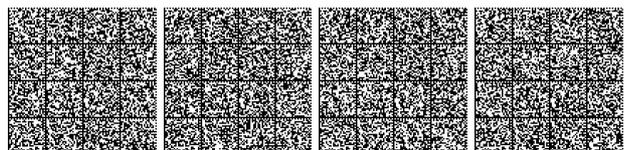
Allegato 1

Utilizzo qualificazione “Vigneti di montagna”.

A) Zona di Produzione

Le uve per l'ottenimento dei vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica “vigneti di montagna”, devono essere prodotte nei comuni sotto indicati:

Provincia di Alessandria:
Albera Ligure, Arquata Scrivia, Avolasca, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cantalupo Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d'Erro, Cavatore, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montecharo d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Pozzol Groppo, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia, Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera.

Provincia di Asti:
Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

Provincia di Biella:
Cerreto Castello, Cossato, Curino, Lessona, Magnano, Quaregna, Sostegno, Ternengo, Valdegno, Vigliano Biellese, Zimone.

Provincia di Cuneo:
Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Caraglio, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Ceva, Ciglié, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Dronero, Envie, Feisoglio, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Magliano Alpi, Marsaglia, Martiniana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Murazzano, Niella Belbo, Pagno, Paroldo, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Priero, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Sanfront, Scagnello, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo.

Provincia di Novara:
Nebbiuno.

Provincia di Torino:
Almese, Avigliana, Bibiana, Borgiallo, Borgone Susa, Bricherasio, Bruzolo, Cantalupa, Carema, Caselette, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chianocco, Chiesanuova, Chiomonte, Colleretto Castelnuovo, Condove, Cumiana, Cuorgné, Exilles, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Giaveno, Gravere, Levone, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Meana di Susa, Mompantero, Nomaglio, Perosa Argentina, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Pomaretto, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Reano, Rivara, Roletto, Rubiana, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Settimo Vittone, Susa, Tavagnasco, Trana, Valperga, Venaus, Vidracco, Villar Dora, Villar Pellice, Vistrosio.

Verbano Cusio Ossola:
Brovello-Carpugnino, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Montecrestese, Pieve Vergonte, Trontano.

B) caratteristiche dei vigneti

I vigneti destinati alla produzione dei vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica “vigneti di montagna” devono rispettare altitudine pari o superiore ai 500 m s.m.l., con riferimento al dato medio del vigneto, e almeno una delle seguenti condizioni:
- pendenza pari o superiore al 30% con riferimento al dato medio del vigneto;
- impianto realizzato con sistemazioni a gradoni o terrazze.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
PIEMONTE BIANCO	B273	X	888	1	X	X	A	0	X
PIEMONTE BIANCO FRIZZANTE	B273	X	888	1	X	X	C	0	X
PIEMONTE ROSSO	B273	X	999	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE ROSSO FRIZZANTE	B273	X	999	2	X	X	C	0	X
PIEMONTE ROSSO NOVELLO	B273	X	999	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE ROSATO	B273	X	999	3	X	X	A	0	X
PIEMONTE ROSATO FRIZZANTE	B273	X	999	3	X	X	C	0	X
PIEMONTE ALBAROSSA	B273	X	267	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE BARBERA	B273	X	019	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE BARBERA FRIZZANTE	B273	X	019	2	X	X	C	0	X
PIEMONTE BARBERA NOVELLO	B273	X	019	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE BONARDA	B273	X	035	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE BONARDA FRIZZANTE	B273	X	035	2	X	X	C	0	X
PIEMONTE BONARDA NOVELLO	B273	X	035	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE BRACHETTO	B273	X	040	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE BRACHETTO PASSITO	B273	X	040	2	D	X	A	1	X
PIEMONTE BRACHETTO SPUMANTE	B273	X	040	2	X	X	B	0	X
PIEMONTE CABERNET SAUVIGNON	B273	X	043	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	B273	X	043	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE CHARDONNAY	B273	X	298	1	X	X	A	0	X
PIEMONTE CHARDONNAY FRIZZANTE	B273	X	298	1	X	X	C	0	X
PIEMONTE CHARDONNAY-PINOT SPUMANTE	B273	X	888	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE CHARDONNAY SPUMANTE	B273	X	298	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE CORTESE	B273	X	069	1	X	X	A	0	X
PIEMONTE CORTESE FRIZZANTE	B273	X	069	1	X	X	C	0	X
PIEMONTE CORTESE SPUMANTE	B273	X	069	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE DOLCETTO	B273	X	073	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE DOLCETTO FRIZZANTE	B273	X	073	2	X	X	C	0	X
PIEMONTE DOLCETTO NOVELLO	B273	X	073	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE FREISA	B273	X	088	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE FREISA NOVELLO	B273	X	088	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE GRIGNOLINO	B273	X	100	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE GRIGNOLINO NOVELLO	B273	X	100	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE MERLOT	B273	X	146	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE MERLOT NOVELLO	B273	X	146	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE MOSCATO	B273	X	153	1	X	X	A	0	X
PIEMONTE MOSCATO PASSITO	B273	X	153	1	D	X	A	0	X
PIEMONTE PINOT	B273	X	PIN	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE PINOT BIANCO SPUMANTE	B273	X	193	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE PINOT-CHARDONNAY SPUMANTE	B273	X	888	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE PINOT GRIGIO SPUMANTE	B273	X	194	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE PINOT NERO	B273	X	195	1	X	X	A	0	X
PIEMONTE PINOT NERO SPUMANTE	B273	X	195	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO	B273	X	BIS	1	X	X	A	0	X
PIEMONTE RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO	B273	X	BIS	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO NOVELLO	B273	X	BIS	2	C	X	A	0	X
PIEMONTE SAUVIGNON	B273	X	221	1	X	X	A	0	X
PIEMONTE SPUMANTE	B273	X	888	1	X	X	B	0	X
PIEMONTE SYRAH	B273	X	231	2	X	X	A	0	X
PIEMONTE SYRAH NOVELLO	B273	X	231	2	C	X	A	0	X

10A11648

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 settembre 2010.

Approvazione del verbale di consegna definitiva della viabilità secondaria di interesse comunale della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
ex art. 86 legge n. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MICA che attribuisce all'ufficio B5 della DGCII, il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 la quale, all'art. 86 (interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un commissario ad acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro dello sviluppo economico) di nomina del commissario ad acta, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive (oggi *MSE)* e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato art. 86 della predetta legge n. 289/2002 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto, altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al commissario ad acta il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto che, a seguito di verifiche preliminari effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, sono risultate sussistere opere di viabilità ricadenti nella fattispecie di cui al comma 2, dell'art. 86, della legge n. 289/2002;

Visto che l'ufficio B5 della DGCII del MAP (oggi *MSE)* ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2, dell'art. 86, della legge n. 289/2002;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) n. 92/B5/MAP del 3 ottobre 2003 con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la SS 401 «Ofantina» - progetto n. 39/40/6063 - assentita all'ATI ICLA Spa ed altre, oggi ICLA Spa in liquidazione;

Visto che, per le attività commissariali ex art. 32 legge n. 219/1981, è stata aperta, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «commissario ad acta art. 86 legge n. 289/2002», alimentata con girofondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. Articoli 21 e 32 legge n. 219/1981», giusta nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il Dipartimento RGS - IGF - Ufficio XIII - del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Visto il proprio decreto n. 006 dell'11 novembre 2003 relativo all'avvalimento, nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dei provveditorati alle OO.PP. (oggi Provveditorato interregionale alle OO.PP. e già Servizi
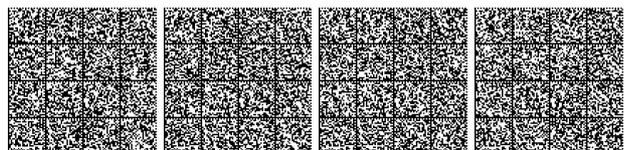
integrati infrastrutture e trasporti) di Potenza e di Napoli nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere di viabilità ex art. 32 legge n. 219/1981 di cui alle concessioni già assentite e revocate;

Visto il disciplinare stipulato in data 16 marzo 2004 con il quale il Commissario ad acta ha affidato al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania (oggi Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise e già Servizio integrato infrastrutture e trasporti Campania e Molise) la realizzazione degli interventi e l'espletamento di tutte le attività e procedure finalizzate alla realizzazione del completamento delle opere suddette di cui al progetto n. 39/40/COM/6063;

Visto che, pertanto, sono attribuite al Provveditorato interregionale per OO.PP. Campania e Molise - sede di Napoli - le funzioni di stazione appaltante ex art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che sono, pertanto, tra l'altro, di competenza del citato Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento di cui al progetto n. 39/40/COM/6063;

Visto il decreto n. 54/B5/MAP del 4 agosto 2005 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale si è preso atto della certificazione circa lo «Stato di consistenza dei lavori utilmente eseguiti alla data di revoca della concessione» redatto dalla Commissione di collaudo in data 11 luglio 2005;

Visto che tale certificazione ha riguardato anche le viabilità secondarie;

Visto che con il citato decreto n. 54/B5/MAP le aree interessate dai lavori del progetto in argomento sono state consegnate al Commissario ad acta per i successivi adempimenti di competenza di cui al citato art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il proprio decreto n. 260 del 27 luglio 2006 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 «Ofantina» - Prog. n. 39/40/COM/6063, redatto dal citato Provveditorato interregionale (già Servizio integrato infrastrutture e trasporti Campania e Molise);

Visto che tale progetto non ha riguardato la viabilità secondaria, in quanto già realizzata dal concessionario revocato;

Visto che le opere realizzate risultano tutte collaudate staticamente;

Vista la propria nota n. 11.305 del 18 dicembre 2009 con la quale è stata trasmessa all'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità per la Campania - alla provincia di Avellino e al Sindaco del comune di Calitri (Avellino) una planimetria generale dei lavori con l'individuazione dei possibili gestori delle rispettive tratte;

Vista la nota n. 1.504/10 del 12 febbraio 2010 del comune di Calitri (Avellino) con la quale viene comunicata la propria disponibilità a prendere in consegna i tratti di competenza comunale (viabilità secondarie);

Visto il proprio decreto n. 715 del 13 agosto 2010 con il quale è stata autorizzata la consegna definitiva della viabilità secondaria di interesse comunale al comune di Calitri (Avellino), ed è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra funzionario della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il verbale sottoscritto in data 25 agosto 2010 con il quale l'Ufficio commissariale ha consegnato in via definitiva al comune di Calitri (Avellino) la viabilità secondaria realizzata nell'ambito dei lavori di costruzione della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 «Ofantina» - Progetto n. 39/40/6063;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale sottoscritto in data 25 agosto 2010 di consegna definitiva al comune di Calitri (Avellino) della viabilità secondaria di interesse comunale realizzata nell'ambito dei lavori di costruzione della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 «Ofantina» - Progetto n. 39/40/6063.

Art. 2.

L'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario revocato, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 legge n. 219/1981, sarà volturata, a proprio nome e a sua cura e spese, dal comune di Calitri (Avellino) ad acquisizione del decreto definitivo di esproprio.

Art. 3.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a/r al comune di Calitri (Avellino) ed al Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania e Molise - Sede centrale di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

10A11758

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica dei decreti recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Viste le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5 dei citati decreti ministeriali relative ai termini di presentazione delle domande di contributo;

Rilevato, nel periodo di attuazione dei decreti citati in premessa, il gran numero di richieste integrazioni, specifiche e modifiche inoltrate alla data 31 gennaio in riferimento alle istanze di contributo per progetti artistici presentate nel termine del 31 ottobre;

Considerata la conseguente necessità per i competenti uffici ministeriali di attendere,comunque, lo spirare del citato termine del 31 gennaio ai fini della definizione della istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate;

Rilevata, pertanto, l’esigenza degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo di un più ampio termine per la presentazione delle istanze di contributo ministeriale;

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali

1. All’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell’anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell’anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all’estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall’Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell’anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo».

2. All’art. 4, il comma 7, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all’art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse».

3. All’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l’accesso on line alle domande presentate».

4. Il comma 9 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 9 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«9. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l’ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».

Art. 2.

Modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali

1. Il secondo comma dell’articolo 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2007,è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all’estero, alla distribuzione, all’esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival. Ai sensi del presente decreto, gli spettacoli di commedia

musicale sono riconosciuti a condizione che il testo sia in italiano, anche con riferimento alla parte cantata. Sono, altresì, considerate le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro per le attività di produzione e di ospitalità e per l'attività degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico. Per quanto concerne il compenso da corrispondere per singole recite di compagnie internazionali straniere, esso avrà un limite massimo pari a 18.000,00 euro.».

2. È abrogata la lettera *i)* del secondo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 12 novembre 2007.

3. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo».

4. Le lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, sono sostituite dalle seguenti:

«1. *b)* programmazione di almeno centotrenta giornate recitative annuali riservate alle attività disciplinate dal presente decreto per iniziative ad attività continuativa, di cui massimo tredici giornate recitative possono essere riservate alle attività di danza sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007;

«1. *c)* programmazione di almeno ottanta giornate recitative annuali riservate alle attività disciplinate dal presente decreto per iniziative ad attività stagionale, di cui massimo otto giornate recitative possono essere riservate alle attività di danza sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007;

5. All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse».

6. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate».

7. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«8. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».

Art. 3.

Modifiche al decreto ministeriale 8 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza

1. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 8 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo».

2. All'art. 4, il comma 7,del decreto ministeriale 8 novembre 2007,è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto,la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse».

3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate».

4. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 relativo alle attività di danza, sono abrogate le parole: «non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto».

5. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«8. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».

Art. 4.

Modifiche al decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante

1. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 20 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole:
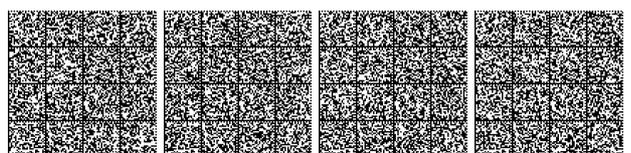
«Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato con riferimento alle domande per attività circense in Italia ed all'estero e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative. Il termine per la presentazione delle domande per attività circense all'estero è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce il contributo»;

2. All'art. 6, comma 3, viene aggiunto il seguente capoverso:

«Per l'attività circense in Italia devono altresì essere inviate la dichiarazione SIAE attestante il numero di rappresentazioni effettuate nell'anno e le autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) all'esercizio temporaneo dell'attività circense.»;

3. All'art. 6 è aggiunto il seguente comma 10:

10. Nel caso in cui il beneficiario del contributo a qualsiasi titolo concesso ai sensi del presente decreto sia una società, è necessario inviare la dichiarazione sostitutiva del certificato della Cancelleria del Tribunale di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione concordata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni»;

4. All'art. 14, comma 3, è aggiunto il seguente capoverso:

«In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo per acquisto di beni strumentali, i soggetti individuati sono esclusi dall'assegnazione di contribuiti allo stesso titolo per il successivo quinquennio.»;

5. All'art. 14, comma 9, é aggiunta la seguente lettera:

«*g)* autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) relative all'esercizio temporaneo dell'attività circense per l'anno cui si riferisce l'acquisto, e per lo spettacolo viaggiante, le stesse autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attrazione o degli impianti oggetto dell'acquisto, ovvero copia della domanda relativa alle medesime autorizzazioni;

6. All'art. 14 è aggiunto il seguente comma 10:

«10. Alla liquidazione del contributo concesso si procederà dopo l'avvenuta registrazione ed attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte dei Comuni competenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno 18 maggio 2007.».

7. Il comma 6 dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«6. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 agosto 2010

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 400

10A11834

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 4070 del 20 settembre 2010 dell'Ufficio provinciale di Ravenna, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di erogare i servizi catastali nella giornata del 16 settembre 2010 a causa di un intervento straordinario al sistema informatico.

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'ufficio;

Visto il benestare n. 16 (prot. 691) del 22 settembre 2010 dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 16 settembre 2010 presso l'Ufficio provinciale di Ravenna;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 16 settembre 2010 presso l'Ufficio provinciale di Ravenna a causa di un intervento straordinario al sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 settembre 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A11819

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di progetto nell'anno 2009. (Deliberazione n. 70/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, commi 1 e 11, che istituisce l'Unità tecnica finanza di progetto e prevede che la stessa presenti a questo Comitato una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a norma del quale le Amministrazioni statali centrali e locali possono acquisire le valutazioni dell'Unità in fase di pianificazione e programmazione dei relativi programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.«Legge obiettivo»), recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», successivamente integrata e modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l'art. 2, comma 4, lett. *c)*, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che demanda all'Unità compiti di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture strategiche, articolo poi trasfuso - con integrazioni - nell'art. 163, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 223, che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la suddetta Unità;

Visto l'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo il quale al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla Decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità le informazioni relative a tali operazioni, attribuendo all'Unità funzioni ulteriori rispetto a quelle alla medesima assegnate dalla legge istitutiva e dalla normativa in materia di infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 recante la riorganizzazione dell'Unità ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2008, che ha riorganizzato il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nel cui ambito opera l'Unità;

Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 con la quale si definiscono i criteri per la comunicazione all'Unità delle informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi del succitato art. 44, comma 1-*bis* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, al fine della corretta contabilizzazione delle operazioni infrastrutturali realizzate in partenariato nei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 (la nuova legge di contabilità e finanza pubblica), che ha introdotto l'obbligo per l'UTFP di trasmettere, oltre che all'Istat, anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di PPP raccolte ai sensi dell'art. 44, comma 1-*bis*, su citato;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n.121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/ 2002), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi della legge n. 443/2001, il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, poi ampliato con delibera 8 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005) e successivamente rivisitato con delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006);

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 il quale, all'art. 2, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno l'Unità predispone una relazione analitica da sottoporre a questo Comitato concernente l'attività svolta nel corso dell'anno precedente e lo stato delle opere finanziate con ricorso alla finanza di progetto;

Viste le proprie delibere 14 marzo 2003, n. 9, 20 dicembre 2004, n. 71, 17 novembre 2006, n. 138, 3 agosto 2007, n. 75, 1° agosto 2008, n. 75 e 26 giugno 2009, n. 33, con le quali sono state approvate le relazioni relative alle at-

tività svolte dall'Unità rispettivamente nei periodi luglio 2001-dicembre 2002; gennaio 2003-aprile 2004; giugno 2004-dicembre 2005; gennaio-dicembre 2006; gennaio-dicembre 2007 e gennaio-dicembre 2008;
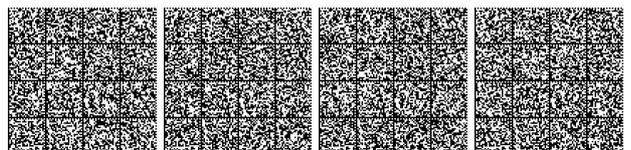
Vista la relazione predisposta dall'Unità tecnica finanza di progetto relativamente alle attività svolte nell'anno 2009;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE;

Prende atto

dei contenuti della relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto nell'anno 2009 e, in particolare:

dell'impatto sul mercato della finanza di progetto delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 e finalizzate alla promozione e semplificazione di tali strumenti per la realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità;

del proseguimento delle attività di assistenza diretta alle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali);

del supporto al Ministero delle infrastrutture nella valutazione dei piani economico-finanziari delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche;

delle azioni di promozione dell'utilizzo di modelli di partenariato pubblico-privato, sia contrattuale sia istituzionale, per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, a favore di enti e istituzioni nazionali e internazionali pubblici e privati a vario titolo coinvolti in operazioni di PPP;

delle attività di monitoraggio dell'impatto sull'indebitamento e sul debito delle amministrazioni pubbliche dei contratti di PPP comunicati dalle Amministrazioni aggiudicatrici all'Unità, ai sensi della citata Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009;

Delibera

la trasmissione ai due rami del Parlamento, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'allegata relazione predisposta dall'Unità tecnica-Finanza di progetto.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

10A11835

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 agosto 2010 , n. 125 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010)**, coordinato con la legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di trasporto

1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al comma 19 del predetto articolo 19-*ter*, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

2. All'articolo 2-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».

3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, per
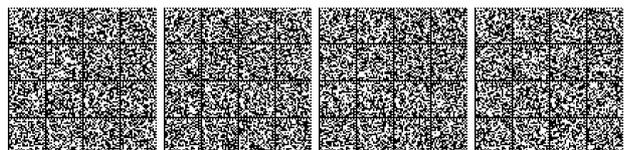
un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalità per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».

5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*5-*bis*. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all'articolo 19-*ter *del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, garantendo la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi da 16 a 18 del medesimo articolo 19-*ter*, tenuto conto della intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Tirrenia di navigazione Spa e della Siremar-Sicilia regionale marittima Spa:*

a) *i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa, in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, in amministrazione straordinaria, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla lettera* f)*, possono essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente;*

b) *il commissario straordinario contiene nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera* a)*;*

c) *le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera* b)*;*

d) *le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-*ter *del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera* b) *limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale;*

e) *fino al completamento delle procedure di cui alla lettera* b)*, gli eventuali finanziamenti attivati dal commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sono impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera* b)*;*

f) *gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-*ter*, comma 9, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti salvi e le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali di cui alla lettera* a)*, a seguito delle procedure di cui alla lettera* b)*;*

g) *all'articolo 19-*ter *del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente:*

«24-*bis*. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale».

*5-*ter*. Per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire la continuità territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 137 del 16 giugno 2009.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19-*ter (Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime)*. — 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:

a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania;

b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;

c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento delle società di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione Campania cede, per il tramite della società Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale società costituito dal complesso delle attività,
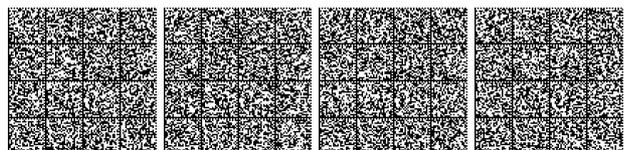
passività e risorse umane utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.

4. Le società di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le attività e passività connesse.

5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della società Tirrenia di navigazione e della società Caremar riflessi di carattere economico ma solo patrimoniale.

6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 3, la gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.

8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonché la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un socio privato.

9. Ai fini di cui al comma 8:

a) entro il 31 dicembre 2009:

1) è pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonché, per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;

2) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);

3) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);

4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;

5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 4);

b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:

1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3;

2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 1).

10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle procedure di gara di cui al medesimo comma 9.

11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole.

12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole società esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per le società Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze assume le funzioni di presidente.

13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresì la cessione dell'intero capitale sociale della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonché dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009.

14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio dei poteri di cui all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio è di trenta giorni dall'avvio del procedimento.

15. All'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:

a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;

b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895;

c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;

d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;

e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.

17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera *e)*, sono così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.

18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15 è incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dell'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, è finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia.

20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse stra-

tegico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche criticità nel settore del cabotaggio marittimo.
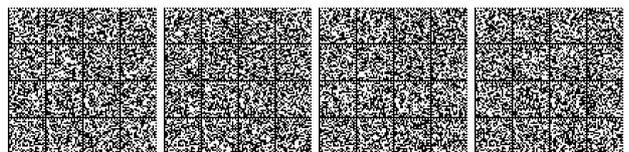
21. Al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti alle società oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime e dei princìpi sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione.

22. All'art. 7-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti".

23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 è subordinata all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione.

*24-*bis*. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale.*

25. L'art. 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'art. 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi.

27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita nell'anno 2010 alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. È altresì trasferito alla citata contabilità speciale di cui al periodo precedente, con le medesime modalità, l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di spesa.».

— Si riporta il testo del comma 13-*bis* dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

«13-*bis*. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2-*bis (Garanzia dello Stato)*. — Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, *i cinquecento milioni di euro*.

Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.».

— Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)*. — 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro
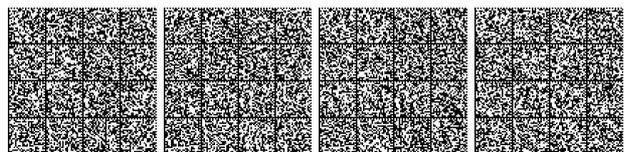
stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11.-12. (*Omissis*).

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola "*de minimis*" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge:

«Art. 15 *(Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione)*. — 1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione *entro il 30 aprile 2011* del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.

3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.

4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-*bis* dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:

a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;

b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

5. I pagamenti dovuti ad ANAS S.p.a. a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.

6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

6-*bis*. Al primo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: ", e fino alla concorrenza di esso," sono soppresse.

6-*ter*. All'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono aggiunte le seguenti: "nonché di idonee misure di compensazione territoriale";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa in-

tesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-*bis*. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica";

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'art. 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.";

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni".

6-*quater*. Le disposizioni dei commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.

6-*quinquies*. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.

6-*sexies*. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289, è inserito il seguente:

"289-*bis*. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati".

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:

«Art. 2 *(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)*. — 1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'art. 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'art. 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'art. 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.».

Art. 2.

Disposizioni in materia finanziaria

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia.».

1-bis. *In considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

1-ter. *L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.*

1-quater. *All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,».*

1-quinquies. *All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. *Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

1-sexies. *All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. *Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».*

2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. *Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.*

2-bis. *Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del turn over e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.*

2-ter. *L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)*. — 1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al *31 dicembre 2010*, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'art. 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. *Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia.*».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46:

«Art. 3 *(Modalità di corresponsione dei rimborsi)*. — 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 45 *(Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.».
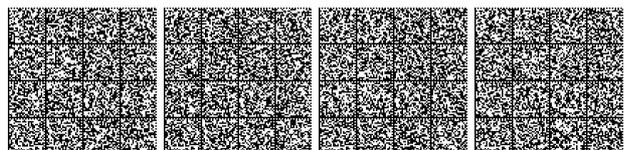
— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), come modificato dalla presente legge:

«2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, *se superiori a 50.000 euro*, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 *(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)*. — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della già citata legge n. 241 del 1990, come modificato dalla presente legge:

«Art. 20 *(Silenzio assenso)*. — 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*.

5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

— Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010):

«97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.».

— Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore
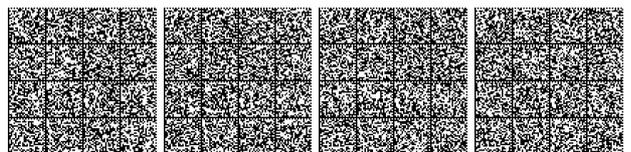
al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.».

— Si riporta il testo del comma 86 dell'art. 2 della già citata legge n. 191 del 2009:

«86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.».

— Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della già citata legge n. 311 del 2004:

«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario *ad acta* entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.».

— Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, è pubblicato nella *G.U.* L 176 del 15 luglio 2000.

— Il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 , che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, è pubblicato nella *G.U.* L 160 del 14 giugno 2006.

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1987, n. 109, supplemento ordinario.

Art. 3.

Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo è nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni *di cui al presente comma* e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*bis*.

Contributo al Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo

1. Per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 125.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-*ter.*

Interpretazione autentica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) *ed* e-*bis*), *del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere* d) *ed* e), *del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:

«Art. 3 *(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)*. — 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera *a)* e nella gestione del rapporto contrattuale;

[*c)* il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera *a)*, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera *b)* dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;]

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera *a)* inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera *c)*, con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

*e-*bis*)* nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali;

f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.».

— Gli articoli da 1117 a 1139 sono inclusi nel capo II del titolo VII del libro terzo del codice civile che reca: «Del condominio negli edifici».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

«Art. 32 *(Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori)*. — 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28:

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;

b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'art. 142;

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-*bis*, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera *d)* del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'art. 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la
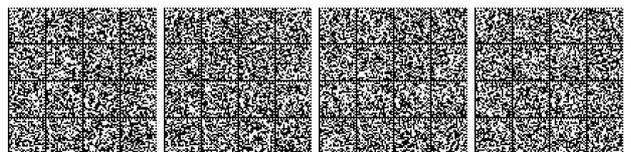
progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'art. 207, qualora, ai sensi dell'art. 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.».

Art. 3-*quater.*

Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto

*1. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:

«28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. *Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

10A11965

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspro»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1824 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130, 20156 - Milano - Codice Fiscale 05849130157.

Medicinale: ASPRO.

Variazione AIC: a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla presentazione del Certificate of Suitability di acido ascorbico aggiornato da parte del medesimo produttore:

da: R1-CEP 1996-078-REV 00 Holder DSM Nutritional Products Ltd. Dalry UK,

a: R1-CEP 1996-078 REV 04 Holder DSM Nutritional Products Ltd. Dalry UK,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 001363187 - "500 mg compresse effervescenti con vitamina c" 12 compresse;

AIC N. 001363199 - "500 mg compresse effervescenti con vitamina c"20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pressac»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1825 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Farmaceutici Damor S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli - Codice Fiscale 00272420639.

Medicinale: PRESSAC.

Variazione AIC: B.I.a.l.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del produttore di p.a. amlodipina maleato: Unichem Laboratories – Dhatav – Roha, Distr. Raigad – India,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 037008012 - "5 mg compresse" 28 compresse;

AIC N. 037008024 - "10 mg compresse" 14 compresse;

AIC N. 037008036 - "10 mg compresse" 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atenololo Teva»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1826 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Messina, 38 - 20154 Milano - Codice Fiscale 11654150157.

Medicinale: ATENOLOLO TEVA.

Variazione AIC: Modifica quali-quantitativa di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla composizione quali-quantitativa del prodotto finito:

da:

Atenololo 100.0 mg;

Magnesio Carbonato 175.0 mg;

Gelatina 4.0 mg;

Amido di mais: 19.4 mg;

Sodio laurilsolfato: 6.6 mg;

Magnesio stearato 10.0 mg,

a:

Atenololo 100.0 mg;

Magnesio Carbonato 179.0 mg

Amido di mais: 19.4 mg;

Sodio laurilsolfato: 6.6 mg;

Magnesio stearato 10.0 mg,

relativamente alla confezione: AIC N. 033080019 - "100 mg compresse" 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piroxicam EG»

Estratto determinazione V&A.N/ . 1830 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano - Codice Fiscale 12432150154.

Medicinale: PIROXICAM EG.

Variazione AIC: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'eliminazione del sito di produzione di Novate Milanese (MI) con trasferimento del processo di produzione e confezionamento primario presso la sede di Masate (MI);

da: Produttori:

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - Via Cavour, 41-43 - Novate Milanese (MI)

(Produzione completa e rilascio lotti);

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - Via Filippo Serpero, 2 - Masate (MI)

(confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Volturno, 4 - 20089 Quinto de' Stampi - Rozzano (Mi)

(Produzione completa e rilascio lotti),

a: Produttori:

Biologici Italia Laboratories S.r.l. - Via Filippo Serpero, 2 - Masate (MI)

(Produzione, confezionamento primario e confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Volturno, 48 - 20089 Quinto de' Stampi - Rozzano (Mi)

(Produzione completa e rilascio lotti),

relativamente alla confezione: AIC N. 029534017 - "20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale 1ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11645

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Muphoran»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1832 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano - Codice Fiscale 00737420158.

Medicinale: MUPHORAN.

Variazione AIC: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di "Umbrella variation" relative a:

sostituzione dell'officina di produzione "Cooper, 77020 Nelun Cedex, France" con "Laboratoires Thissen S.A, rue de la Papyrée 2-6, 1420 Braine L'Alleud, Belgium" per la fase di produzione delle fiale-solvente;

aumento della dimensione dei lotti di fiale-solvente da 20,000 fiale per lotto a 40,000 fiale per lotto, relativamente al sito proposto "Laboratoires Thissen S.A, 1420 Braine L'Alleud, Belgium",

relativamente alla confezione: AIC N. 029376011 - "208 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone + fiala solvente.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gamibetal Complex»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1833 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cavour, 70 - 27035 Mede - Pavia - Codice Fiscale 01108720598.

Medicinale: GAMIBETAL COMPLEX.

Variazione AIC: nuovo produttore principio attivo/intermedio/ materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa al produttore della materia prima secondo la seguente tabella:

da: Produttore del principio FENITOINA SODICA Esschem Ltd - 400021 Bombay India Produttore del principio

a: Produttore del principio FENITOINA SODICA Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Spa - Via Mediana Cisterna, 4 - 04010 Campoverde di Aprilia (LT) Italia.

relativamente alla confezione: AIC N. 020225025 - “250 mg compresse” 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11647

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Metformina Pfizer»

Estratto determinazione n. 1854/2010 del 21 settembre 2010

Medicinale: METFORMINA PFIZER.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. - via Isonzo, 71 - 04100 Latina.

Confezioni:

500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916010/M (in base 10) 1624HB (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916022/M (in base 10) 1624HQ (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916034/M (in base 10) 1624J2 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916046/M (in base 10) 1624JG (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916059/M (in base 10) 1624JV (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916061/M (in base 10) 1624JX (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916073/M (in base 10) 1624K9 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916085/M (in base 10) 1624KP (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916097/M (in base 10) 1624L1 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916109/M (in base 10) 1624LF (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916111/M (in base 10) 1624LH (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916123/M (in base 10) 1624LV (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916135/M (in base 10) 1624M7 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916147/M (in base 10) 1624MM (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916150/M (in base 10) 1624MQ (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916162M (in base 10) 1624N2 (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916174/M (in base 10) 1624NG (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 400 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916186/M (in base 10) 1624NU (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916198/M (in base 10) 1624P6 (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916200/M (in base 10) 1624P8 (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916212/M (in base 10) 1624PN (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916224/M (in base 10) 1624Q0 (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916236/M (in base 10) 1624QD (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916248/M (in base 10) 1624QS (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916251/M (in base 10) 1624QV (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916263/M (in base 10) 1624R7 (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916275/M (in base 10) 1624RM (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916287/M (in base 10) 1624RZ (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916299/M (in base 10) 1624SC (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916301/M (in base 10) 1624SF (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916313/M (in base 10) 1624ST (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916325/M (in base 10) 1624T5 (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916337/M (in base 10) 1624TK (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916349/M (in base 10) 1624TX (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916352/M (in base 10) 1624U0 (in base 32);

850 mg compresse rivestite con film 400 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916364/M (in base 10) 1624UD (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916376/M (in base 10) 1624US (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916388/M (in base 10) 1624V4 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916390/M (in base 10) 1624V6 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916402/M (in base 10) 1624VL (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916414/M (in base 10) 1624VY (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916426/M (in base 10) 162WBS (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916438/M (in base 10) 1624WQ (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916440/M (in base 10) 1624WS (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916453/M (in base 10) 1624X5 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916465/M (in base 10) 1624XK (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916477/M (in base 10) 1624XX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

«Metformina Pfizer» 500 mg: 500 mg di metformina cloridrato corrispondenti a 390 mg di metformina;

«Metformina Pfizer» 850 mg: 850 mg di metformina cloridrato corrispondenti a 663 mg di metformina;

«Metformina Pfizer» 1000 mg: 1000 mg di metformina cloridrato corrispondenti a 780 mg di metformina;

eccipienti:

nucleo della compressa: povidone, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, macrogol 6000.

Rilascio dei lotti:

Pfizer Service Company Hoge Wei 10, 1930 Zaventem-Belgium;

Pfizer PGM Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocè-sur-Cisse-France.

Controllo dei lotti:

Astron Research Ltd Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HAI 4 UF-UK;

Bodycote testing Ltd Health Sciences, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian, EH28 8PL-UK;

Zeta Analytical Ltd Unit 3, Colonial Way, Watford, Hertfordshire WD244YR-UK.

Produzione e confezionamento: Aurobindo Pharma Ltd Survey n. 313, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh India.

Confezionamento: Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto (Ascoli Piceno) Italia.

Produzione del principio attivo: Aurobindo Pharma Ltd Survey n. 313, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh India.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2, particolarmente in pazienti sovrappeso, quando la dieta e l'esercizio fisico da soli non determinano un controllo glicemico adeguato.

Negli adulti, «Metformina Pfizer» compresse rivestite con film può essere usata in monoterapia o in associazione con altri antidiabetici orali o con insulina.

Nei bambini dai 10 anni di età e gli adolescenti, «Metformina Pfizer» compresse rivestite con film può essere usata in monoterapia o in associazione con insulina.

È stata dimostrata una riduzione delle complicanze del diabete in pazienti adulti sovrappeso con diabete di tipo 2 trattati con metformina cloridrato come terapia di prima linea dopo il fallimento della dieta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

850 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916212/M (in base 10) 1624PN (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2,72;

850 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916224/M (in base 10) 1624Q0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3,41;

500 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916061/M (in base 10) 1624JX (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2,66;

500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916034/M (in base 10) 1624J2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 0,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1,41;

1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039916414/M (in base 10) 1624VY (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,32.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metformina Pfizer» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11698

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblico

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
N04BA02	Levodopa Benserazide	50 unità (200+50) mg - uso orale
S01EC03	Dorzolamide	5 ml 20 mg/ml - uso oftalmico

10A11701

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

Si comunica che l'Autorità, con delibera n. 473/10/CONS del 16 settembre 2010, ha prorogato al 30 ottobre 2010 il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 558/09/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 ottobre 2009, n. 246.

10A11836

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-233) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.